



COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 42 del 30/12/2019

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020

L'anno **2019**, addì **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore **20:00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presenza	Assente
1	MORANDINI ALESSANDRO	SI	NO
2	ALBERTINELLI ALBA	NO	SI
3	FERRARI DIEGO	SI	NO
4	ALBERTINELLI PIETRO	SI	NO
5	SORLINI ANTONIO	SI	NO
6	BENDOTTI JESSICA	SI	NO
7	ZANELLI CRISTIAN	SI	NO
8	GAIONI VALENTINA	SI	NO
9	CANNILLO MATTEO	SI	NO

Presenti: 8 Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Laura Cortesi** che provvede alla redazione del presente verbale .

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti Il Sindaco, **Dott. Alessandro Morandini**, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020

Per il 2020 si prevede una riduzione delle entrate correnti extra-tributarie prevista in 61.500 euro determinate da:

Minori entrate per servizio tesoreria 9000 euro, recupero IVA attività commerciale per 30.000 euro, rimborsi per somme incassate in eccesso da amministrazioni locali per 12.500 euro, proventi cimiteriali 9.300 euro.

Sono da considerarsi in linea le entrate tributarie derivanti da IMU, TASI, TOSAP, ICP, Addizionale IRPEF

L'analisi di questi elementi, che non dipendono da una azione amministrativa diretta, e la necessità assoluta di mantenere invariata l'erogazione dei principali servizi specialmente quelli rivolti all'assistenza della persona e al diritto alla studio, alla manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico e la vicinanza alle realtà associative che operano con costanza ed abnegazione all'interno del tessuto sociale comunale ci hanno costretto, nostro malgrado dopo 6 anni, a dover modificare la tassazione per i nostri cittadini.

In particolar modo si è reso necessario un incremento delle aliquote percentuali previste per l'addizionale comunale all'IRPEF.

Questa modifica è stato comunque realizzata con l'intento di incidere meno sulla più ampia fetta di lavoratori dipendenti ed autonomi e pensionati del nostro comune, chiedendo uno sforzo maggiore a chi percepisce un reddito elevato.

Rimarrà infatti invariata la soglia di esenzione per i redditi fino a 12.000 euro

L'incremento percentuale previsto nello specifico sarà:

Scaglione 0-15000 euro (0,65%)
15.001-28.000 euro (0,7%)
28.001-55.000 euro (0,75%)
55.001-75000 euro (0,79%)
oltre 75.001 euro (0,8%)

Questa modifica consente di prevedere un incasso di circa 60.000 euro.

Invariate rimangono anche le aliquote IMU e TASI.

Alla data attuale in attesa di acquisire il nuovo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le nuove metodologie dell'ARERA rimangono invariate le tariffe TARI per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 9 in data 30.03.2007, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01.01.2007 è stato previsto:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,2%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che non sono soggetti al versamento dell'imposta dei redditi sulle persone fisiche;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 19 del 16/06/2012 con la quale è stata determinata per il 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,40%, stabilendo in 12.000,00 euro la soglia di esenzione dal pagamento della stessa;
- n. 10 del 02.10.2013 con la quale è stata determinata per il 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,50%, stabilendo in 12.000,00 euro la soglia di esenzione dal pagamento della stessa;

DATO ATTO che le aliquote dell'addizionale IRPEF per gli anni dal 2014 al 2019 sono state confermate come stabilito nella predetta deliberazione n. 10/2013;

TENUTO CONTO che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 130.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ..."*;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 3 del 16.03.2018 con la quale è stato confermato per l'anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF;

RITENUTO OPPORTUNO, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020/2022, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

- Soglia di esenzione (Euro): 12.000,00;
- Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (0,65%);
- Scaglione da 15.000 a 28.000 euro - Aliquota (0,70%);
- Scaglione da 28.000 a 55.000 euro - Aliquota (0,75%);
- Scaglione da 55.000 a 75.000 euro - Aliquota (0,79%);
- Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (0,80%);

RITENUTO di provvedere in merito;

QUANTIFICATO presuntivamente in € 190.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota/delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **DI STABILIRE**, a decorrere dal 01.01.2020, le seguenti aliquote IRPEF prevista dall'art.1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360 e dall'art. 2 del vigente regolamento comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 30/03/2007 e che con la presente si intende in tal senso modificato:
 - Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (0,65%);
 - Scaglione da 15.000 a 28.000 euro - Aliquota (0,70%);
 - Scaglione da 28.000 a 55.000 euro - Aliquota (0,75%);
 - Scaglione da 55.000 a 75.000 euro - Aliquota (0,79%);
 - Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (0,80%);
2. **DI CONFERMARE** la soglia di esenzione fino ad € 12.000,00 di reddito imponibile;
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e per garantire gli equilibri di bilancio;
4. **DI QUANTIFICARE** presuntivamente in € 190.000,00 il gettito derivante dalla variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011 e dalle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale;
5. **DI INVIARE** la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Angolo Terme, 21/12/2019



Il Responsabile Dell'area Economico Finanziaria

Dott.ssa Laura Cortesi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Angolo Terme, 21/12/2019



Il Responsabile Dell'area Economico Finanziaria

Dott.ssa Laura Cortesi

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dott. Alessandro Morandini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Cortesi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 1 GEN 2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.angolo-terme.bs.it (ex art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Angolo Terme, addì

1 GEN 2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Cortesi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presenta deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Angolo Terme, addì

1 GEN 2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Cortesi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Angolo Terme,

1 GEN 2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Cortesi



Laura Cortesi